

ALLEGATO 1 - MODIFICHE GUIDA TECNICA “PROCEDURE DISCIPLINARI” 8^ EDIZIONE – ANNO 2023

Pag.	Capitolo e Sezione e Paragrafo	Testo vigente	Modifiche proposte
1	INDICE SOMMARIO Capitolo Primo - Sezione III – Paragrafo 1.	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
7	INDICE SOMMARIO Capitolo Quarto - Sezione II – Paragrafo 10.	Ricorso giurisdizionale. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Annullamento d'ufficio e rinnovazione del procedimento disciplinare [rinvio]	Ricorso giurisdizionale. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica . Annullamento d'ufficio e rinnovazione del procedimento disciplinare [rinvio]
17	Capitolo Primo – Sezione III – Paragrafo 1.	<u>1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica</u> Il ricorso straordinario è un rimedio esperibile sia avverso le sanzioni disciplinari di stato, sia avverso quelle di corpo e, a norma dell'art. 8 D.P.R. n. 1199/1971: – è ammesso per soli motivi di legittimità; – si pone in rapporto di alternatività con il ricorso giurisdizionale al T.A.R..	<u>1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica</u> Il ricorso straordinario è un rimedio esperibile sia avverso le sanzioni disciplinari di stato, sia avverso quelle di corpo e, a norma dell'art. 8 D.P.R. n. 1199/1971: – è ammesso per soli motivi di legittimità; – si pone in rapporto di alternatività con il ricorso giurisdizionale al T.A.R.. Con il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito nella Legge del 20 aprile 2026, n. 50, l'istituto del ricorso straordinario, previsto dal citato D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ha mutato l'originaria denominazione di “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” in “ricorso straordinario” e, per l'effetto, ogni richiamo al “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, presente in leggi, regolamenti e altre disposizioni vigenti, è ora da intendersi riferito al ricorso straordinario, di cui al novellato capo terzo del predetto D.P.R. n. 1199/1971.
18	Capitolo Primo – Sezione III – Paragrafo 1.3	<u>1.3 Decisione del ricorso</u> È adottata con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato (art. 14 D.P.R. 1199/1971). Il decreto decisorio è rimesso in formato digitale, unitamente alla copia del parere curato l'istruttoria (al Comando Generale per i ricorsi afferenti al personale dell'Arma dei Carabinieri), per la notifica agli interessati e per le conseguenti variazioni matricolari nel caso di accoglimento. La data di avvenuta notifica deve essere comunicata alla Direzione Generale per il Personale Militare - Divisione Disciplina.	<u>1.3 Decisione del ricorso</u> È adottata con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato (art. 14 D.P.R. 1199/1971). Il decreto decisorio è rimesso in formato digitale, unitamente alla copia del parere del Consiglio di Stato, ai Comandi o uffici che hanno curato l'istruttoria (al Comando Generale per i ricorsi afferenti al personale dell'Arma dei Carabinieri), per la notifica agli interessati e per le conseguenti variazioni matricolari nel caso di accoglimento. La data di avvenuta notifica deve essere comunicata alla Direzione Generale per il Personale Militare - Divisione Disciplina.
71	Capitolo Terzo – Sezione I – Paragrafo 2.5	Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., il computo dei termini deve eseguirsi con riferimento al calendario comune “ex nominatione dierum”; pertanto, la scadenza della sospensione disciplinare inflitta coincide con lo	Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., il computo dei termini deve eseguirsi con riferimento al calendario comune “ex nominatione dierum”; pertanto, la scadenza della sospensione disciplinare inflitta coincide con lo spirare del giorno numericamente corrispondente a quello

		spirare del giorno numericamente corrispondente a quello successivo al giorno della avvenuta notifica del provvedimento disciplinare. Qualora, nel mese di scadenza, dovesse mancare tale giorno, il termine si compirà con l'ultimo giorno dello stesso mese. Avverso la sospensione disciplinare dall'impiego, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.	successivo al giorno della avvenuta notifica del provvedimento disciplinare. Si rammenta che secondo i principi generali di cui agli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c., quando i termini vengono computati a mesi, non si tiene conto del dies a quo, né del numero dei giorni che compongono i mesi, cosicché il termine va a scadere nel giorno del mese numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale. Qualora, nel mese di scadenza, dovesse mancare tale giorno, il termine si compirà con l'ultimo giorno dello stesso mese. Avverso la sospensione disciplinare dall'impiego, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
73	Capitolo Terzo – Sezione I – Paragrafo 3.4	Avverso la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.	Avverso la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
74	Capitolo Terzo – Sezione I – Paragrafo 4.4	Avverso la perdita del grado per rimozione, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.	Avverso la perdita del grado per rimozione, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
154	Capitolo Quarto – Sezione II – Paragrafo 9.1	Avverso il provvedimento che decide il ricorso è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. [...] L'art. 6 del D.P.R. 1199/1971 precisa che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Organo competente abbia comunicato la propria decisione, lo stesso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato diviene esperibile il ricorso all'Autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.	Avverso il provvedimento che decide il ricorso è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. [...] L'art. 6 del D.P.R. 1199/1971 precisa che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Organo competente abbia comunicato la propria decisione, lo stesso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato diviene esperibile il ricorso all'Autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
155	Capitolo Quarto – Sezione II – Paragrafo 10	Ricorso giurisdizionale. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Annullamento d'ufficio e rinnovazione del procedimento disciplinare	Ricorso giurisdizionale. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Annullamento d'ufficio e rinnovazione del procedimento disciplinare
166	Modelli riferiti al Capitolo Quarto – Comunicazione della sanzione disciplinare di corpo del rimprovero o della consegna	Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso gerarchico, ai sensi dell'articolo 1366 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in relazione all'articolo 1 del D.P.R. n. 1199/1971, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso, o ricorso successivamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica dell'eventuale rigetto del ricorso gerarchico, ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso	Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso gerarchico, ai sensi dell'articolo 1366 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in relazione all'articolo 1 del D.P.R. n. 1199/1971, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione della presente e, successivamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica dell'eventuale rigetto del ricorso gerarchico, ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso
172	Modelli riferiti al Capitolo Quarto –	Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso gerarchico, ai sensi dell'articolo 1366 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in relazione all'articolo	Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso gerarchico, ai sensi dell'articolo 1366 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in relazione all'articolo

	Comunicazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore	66, in relazione all'articolo 1 del D.P.R. n. 1199/71, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione della presente e, successivamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica dell'eventuale rigetto del ricorso gerarchico, ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.	1 del D.P.R. n. 1199/71, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione della presente e, successivamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica dell'eventuale rigetto del ricorso gerarchico, ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
208	Appendici – Circolare applicativa dell'art. 1369 del Codice dell'Ordinamento Militare (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo)	...esibire la documentazione eliminata in loro possesso per esigenze di giustizia (richieste dell'Autorità Giudiziaria, ricorsi innanzi agli organi di giustizia amministrativa ovvero straordinari al Presidente della Repubblica).	...esibire la documentazione eliminata in loro possesso per esigenze di giustizia (richieste dell'Autorità Giudiziaria, ricorsi innanzi agli organi di giustizia amministrativa ovvero straordinari al Presidente della Repubblica).